

Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.fedlex.admin.ch/it è quella determinante.

Ordinanza sul sistema di ingressi/uscite (OEES)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 103f della legge federale del 16 dicembre 2005^1 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI),

ordina:

Sezione 1: Oggetto e definizioni

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

- a. l'elenco dei dati del sistema di ingressi/uscite (EES), i servizi autorizzati all'accesso nonché la portata delle autorizzazioni di accesso ai sensi del regolamento (UE) 2017/2226²;
- b. la procedura di consultazione e di accesso ai dati dell'EES;
- c. l'accesso ai dati dell'EES tramite il punto di accesso centrale a fini di contrasto;
- d. il diritto di rettifica, integrazione e cancellazione dei dati;
- i diritti degli interessati, la protezione dei dati, la sicurezza dei dati e la vigilanza sul trattamento dei dati.

Art. 2 Definizioni

¹ Ai sensi della presente ordinanza s'intende per:

RS

¹ RS **142.20**: FF **2019** 3819

Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 nov. 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20.

- a. Stato Schengen: Stato vincolato da uno degli accordi d'associazione a Schengen;
- frontiere esterne Schengen: frontiere stabilite secondo l'articolo 29 capoverso 1 dell'ordinanza del 15 agosto 2018³ concernente l'entrata e il rilascio dei visti:
- c. cittadino di uno Stato terzo: cittadino di uno Stato che non è membro né dell'Unione europea (UE) né dell'Associazione europea di libero scambio;
- d. reato di terrorismo: reato secondo l'allegato la dell'ordinanza N-SIS dell'8 marzo 2013⁴;
- e. altro reato grave: reato secondo l'allegato 1b dell'ordinanza N-SIS.

Sezione 2: Elenco dei dati dell'EES e diritti di accesso

(art. 103c cpv. 1, 2 e 5 nonché 103f lett. a e c LStrI)

Art. 3

L'elenco dei dati, i servizi autorizzati all'accesso e l'estensione dei diritti di accesso nell'EES sono definiti nell'allegato 2.

Sezione 3: Procedura di consultazione e di accesso ai dati dell'EES

Art. 4 Consultazione ai fini dell'esame delle domande di visto e dell'emanazione delle decisioni

¹ La consultazione dell'EES ai fini dell'esame delle domande di visto e della relativa decisione o delle decisioni di annullamento, revoca o proroga di un visto si effettua direttamente mediante il sistema nazionale d'informazione visti (ORBIS) in base a uno o più dei seguenti dati:

- a. cognome, nome, data di nascita, sesso, cittadinanza (dati personali);
- tipo e numero del documento di viaggio, codice dello Stato di rilascio, data di scadenza (dati relativi ai documenti di viaggio);
- numero della vignetta di visto, codice dello Stato di rilascio (dati relativi ai visti);
- d. impronte digitali, immagine del volto (dati biometrici).

² Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen figurano nell'allegato 1.

² Se la ricerca dà un risultato positivo, il servizio autorizzato all'accesso può consultare i dati delle categorie I–VI menzionati nell'allegato 2.

³ RS 142.204

⁴ RS **362.0**

Art. 5 Consultazione in caso di controlli alle frontiere esterne Schengen o sul territorio svizzero

- ¹ La consultazione dell'EES in caso di controlli di un cittadino di uno Stato terzo alle frontiere esterne Schengen o per esaminare la legalità del soggiorno di un cittadino di uno Stato terzo sul territorio svizzero si effettua in base a uno o più dati personali o relativi ai documenti di viaggio.
- ² Se la ricerca dà un risultato positivo, i dati biometrici dell'interessato rilevati sul posto sono confrontati con quelli memorizzati che lo riguardano.
- ³ Se il confronto dà una corrispondenza, il servizio autorizzato all'accesso può consultare i dati delle categorie I-IV menzionati nell'allegato 2.
- ⁴ Se la ricerca non dà un risultato positivo o se il servizio che effettua la consultazione dubita dell'identità dell'interessato, si effettua una consultazione ai fini dell'identificazione.

Art. 6 Registrazione e aggiornamento di dati

- ¹ Se, dalla consultazione dell'EES ai fini della verifica dell'identità di un cittadino di uno Stato terzo ai sensi dell'articolo 5, emerge che sull'interessato non è stato ancora allestito alcun fascicolo EES individuale, il servizio che effettua la consultazione può, se del caso, allestirne uno.
- ² Se dalla consultazione emerge che nell'EES non è stata registrata la data dell'entrata nello spazio Schengen o della partenza dallo spazio Schengen dell'interessato oppure non è stato registrato il divieto d'entrata di cui è oggetto, il servizio che effettua la consultazione può registrare il dato mancante.
- ³ Se dalla consultazione emerge che nell'EES sono già stati registrati alcuni dati concernenti l'interessato, il servizio che effettua la consultazione può aggiornare questi dati.

Art. 7 Consultazione ai fini dell'identificazione

- ¹ La consultazione dell'EES ai fini dell'identificazione di un cittadino di uno Stato terzo che probabilmente è già stato registrato sotto un'altra identità oppure non adempie o non adempie più le condizioni d'entrata o di soggiorno nello spazio Schengen, si effettua in base ai dati biometrici rilevati sul posto.
- ² Se la ricerca dà un risultato positivo, il servizio autorizzato all'accesso può consultare i dati delle categorie I–IV menzionati nell'allegato 2.

Art. 8 Consultazione del calcolatore automatico (art. 103c cpv. 3 LStrI)

- ¹ I servizi autorizzati all'accesso possono consultare online il calcolatore automatico allo scopo di stabilire se il cittadino di uno Stato terzo ha superato la durata massima autorizzata di soggiorno nello spazio Schengen.
- ² Il calcolatore fornisce i dati della categoria VI menzionati nell'allegato 2.

Art. 9 Accesso all'elenco generato dal meccanismo di informazione (art. 103/lett. j LStrl)

¹ I seguenti servizi della SEM possono accedere all'elenco generato dal meccanismo di informazioni di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2017/2226⁵ riportante i cittadini di Stati terzi il cui soggiorno nello spazio Schengen ha superato la durata massima autorizzata:

- a. l'Ambito direzionale Pianificazione e risorse: per allestire statistiche;
- l'Ambito direzionale Immigrazione e integrazione: per adempiere i suoi compiti legati ai settori dei visti, dei documenti di viaggio e dell'identificazione.
- ² L'elenco contiene i dati delle categorie I, II, V e VI menzionati nell'allegato 2.

Sezione 4: Accesso ai dati dell'EES tramite il punto di accesso centrale a fini di contrasto

Art. 10 Servizi autorizzati all'accesso (art. 103c cpv. 4 LStrI)

¹ Nell'ambito dei loro compiti legali, i servizi seguenti delle autorità della Confederazione di cui all'articolo 103*c* capoverso 4 lettere a–c LStrI possono chiedere alla Centrale operativa e di allarme fedpol (COA) dati dell'EES per prevenire, individuare e investigare reati di terrorismo o altri reati gravi:

- a. presso fedpol:
 - 1. l'ambito direzionale Polizia giudiziaria federale,
 - 2. l'ambito direzionale Cooperazione internazionale di polizia;
- b. presso il Servizio delle attività informative della Confederazione:
 - 1. la divisione Acquisizione,
 - 2. la divisione Analisi.
 - 3. il coordinamento Lotta al terrorismo,
 - 4. il coordinamento Servizio informazioni.
 - 5. il coordinamento Lotta all'estremismo,
 - 6. il coordinamento Non-proliferazione,
 - 7. l'ambito Servizio degli stranieri;
- c. presso il Ministero pubblico della Confederazione:
 - il servizio Esecuzione delle sentenze: per l'esecuzione delle decisioni delle autorità penali della Confederazione, se la competenza non spetta ai Cantoni, in particolare in applicazione dell'articolo 82 capoverso 1 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007⁶ sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa.

⁵ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 lett. a.

⁶ RS 142.201

2. le divisioni Protezione dello Stato e organizzazioni criminali, Criminalità economica, Assistenza giudiziaria, Terrorismo, Diritto penale internazionale e Cybercriminalità che conducono i procedimenti a Berna e presso le filiali di Losanna, Lugano e Zurigo: per l'indagine e l'accusa in caso di reati che sottostanno alla giurisdizione federale secondo gli articoli 23 e 24 del codice di procedura penale⁷ o secondo leggi federali speciali;

² Nell'ambito dei loro compiti legali, le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale di cui all'articolo 103*c* capoverso 4 lettera d LStrI possono chiedere alla COA fedpol dati dell'EES per prevenire, individuare e investigare reati di terrorismo o altri reati gravi.

Art. 11 Procedura per l'acquisizione dei dati (art. 103/ lett. b LStrl)

Per ottenere dati dell'EES i servizi autorizzati all'accesso presentano alla COA fedpol una richiesta motivata di accesso ai dati dell'EES.

Art. 12 Condizioni per l'acquisizione dei dati (art. 103f lett. b e h LStrI)

- ¹ L'acquisizione dei dati presuppone che:
 - a. siano necessari per;
 - stabilire se una persona nota sospettata di aver commesso un reato di terrorismo o un altro reato grave, un autore noto di un simile reato o una persona nota presunta vittima di un simile reato ha già viaggiato o soggiornato sul territorio di uno Stato Schengen; o
 - identificare una persona sconosciuta sospettata di aver commesso un reato di terrorismo o un altro reato grave, un autore sconosciuto di un simile reato o una persona sconosciuta presunta vittima di un simile reato:
 - b. la comunicazione dei dati sia proporzionata allo scopo; e
 - sussistano prove o ragionevoli motivi per ritenere che la comunicazione dei dati contribuirà a raggiungere lo scopo perseguito.
- ² Prima della comunicazione dei dati, la COA fedpol verifica se sono soddisfatti i prerequisiti.
- ³ L'acquisizione dei dati per identificare persone sconosciute ai sensi del capoverso 1 lettera a numero 2 presuppone inoltre che i servizi autorizzati all'accesso abbiano consultato il sistema automatico d'identificazione delle impronte digitali (AFIS) conformemente all'ordinanza del 6 dicembre 2013⁸ sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica.
- ⁴ Non è necessario consultare previamente l'AFIS nei casi in cui:
- 7 RS **312.0**
- 8 RS **361.3**

- una consultazione appare fin dall'inizio priva di qualsiasi possibilità di successo; o
- b. si deve prevenire un pericolo imminente per la vita di una persona associato a un reato di terrorismo o a un altro reato grave.

Art. 13 Procedura in casi urgenti

In casi di urgenza in cui sia necessario prevenire un pericolo imminente per la vita di una persona associato a un reato di terrorismo o a un altro reato grave, la COA tratta la domanda senza indugio e verifica a posteriori se sono soddisfatte le condizioni elencate all'articolo 12 e se il caso era effettivamente urgente.

Art. 14 Consultazione e trasmissione dei dati (art. 103/lett. b LStrl)

- ¹ Se le condizioni per l'acquisizione dei dati sono adempiute, la COA fedpol consulta i dati dell'EES.
- ² Per gli scopi di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettera a numero 1, l'EES è consultato in base ai dati personali, ai dati relativi ai documenti di viaggio, ai dati relativi ai visti o ai dati biometrici. Se la ricerca dà uno o più risultati positivi, la COA fedpol può trasmettere ai servizi richiedenti i dati delle categorie I–VI menzionati nell'allegato 2;
- ³ Per lo scopo di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettera a numero 2, l'ESS è consultato in base ai dati biometrici. Se la ricerca dà un risultato positivo, la COA fedpol può trasmettere ai servizi richiedenti i dati della categoria I menzionati nell'allegato 2.

Art. 15 Scambio d'informazioni con Stati membri dell'UE che non applicano il regolamento (UE) n. 2017/2226 (art. 103c cpv. 4, 103e e 103f lett. i LStrl)

¹ Gli Stati membri dell'UE di cui all'articolo 103*e* LStrI possono chiedere ai servizi di cui all'articolo 10 l'acquisizione dei dati.

² La procedura, le condizioni per l'acquisizione dei dati nonché la consultazione e la trasmissione dei dati sono rette per analogia dagli articoli 11–14.

Sezione 5: Rettifica, integrazione e cancellazione dei dati

Art. 16 Cancellazione dei dati di cittadini di Stati terzi che non sottostanno più all'EES

(art. 103f lett. d LStrI)

I dati delle categorie I–VI di cui all'allegato 2 relativi a cittadini di Stati terzi che non sottostanno più all'EES sono cancellati dalla SEM non appena l'interessato:

- a. ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera;
- b ha ottenuto un visto per un soggiorno di lunga durata in Svizzera;
- c. è titolare di un permesso di dimora in Svizzera; o

d. ha ottenuto la cittadinanza svizzera.

Art. 17 Rettifica, integrazione o cancellazione dei dati del meccanismo d'informazione

(art. 103f lett. d LStrI)

La SEM rettifica, integra o cancella, su richiesta, dati di cittadini di Stati terzi riportati dal meccanismo d'informazione, se il richiedente dimostra:

- a. di essere stato costretto a superare la durata del soggiorno autorizzato nello spazio Schengen a causa di circostanze gravi e imprevedibili;
- di aver nel frattempo acquisito il diritto legale di soggiornare nello spazio Schengen.

Sezione 6: Diritti degli interessati, protezione dei dati, sicurezza dei dati e vigilanza sul trattamento dei dati

Art. 18 Diritto degli interessati ad accedere ai dati che li riguardano

¹ Il diritto di accesso è retto dalla legge federale del 19 giugno 1992⁹ sulla protezione dei dati.

² La SEM tratta le richieste di accesso.

Art. 19 Diritto degli interessati a far rettificare, integrare o cancellare i dati che li riguardano

(art. 103f lett. d LStrI)

¹ La procedura per esercitare il diritto a far rettificare, integrare o cancellare i dati nell'EES è retta dall'articolo 52 del regolamento (UE) 2017/2226¹⁰.

Art. 20 Sicurezza dei dati

(art. 103f lett. e LStrI)

¹ La sicurezza dei dati per i servizi autorizzati all'accesso è retta dall'articolo 43 del regolamento (UE) 2017/2226¹¹. Questi servizi adottano le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati.

² La sicurezza dei dati per le autorità federali è inoltre retta:

a. dall'ordinanza del 14 giugno 1993¹² relativa alla legge federale sulla protezione dei dati;

² RS **235.11**

² La SEM tratta le richieste di rettifica, integrazione o cancellazione dei dati.

⁹ RS **235.1**

¹⁰ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 lett. a.

¹¹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 lett. a.

b. dell'ordinanza del 27 maggio 2020¹³ sui ciber-rischi.

Art. 21 Statistiche

- ¹ La SEM può allestire statistiche concernenti l'EES in collaborazione con l'Ufficio federale di statistica.
- ² I diritti di accesso a tale scopo sono definiti nell'allegato 2.
- ³ Le statistiche non devono consentire di risalire agli interessati.

Art. 22 Responsabilità del trattamento dei dati (art. 103f lett. g LStrl)

La SEM è l'autorità nazionale secondo l'articolo 39 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2017/2226¹⁴. È tenuta a eseguire i compiti fissati in tale paragrafo.

Art. 23 Vigilanza sul trattamento dei dati

- ¹ Le autorità cantonali di protezione dei dati e l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) collaborano nell'ambito delle rispettive competenze e coordinano la vigilanza sul trattamento dei dati personali.
- ² Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'IFPDT coopera con il Garante europeo della protezione dei dati; per quest'ultimo funge da referente nazionale.
- ³ L'IFPDT è l'autorità di controllo nazionale secondo l'articolo 55 paragrafo 2 (UE) 2017/2226¹⁵. È tenuto a eseguire i compiti fissati in tale paragrafo.

Sezione 7: Entrata in vigore

Art. 24

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2022.

. In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

¹³ RS 120.73

¹⁴ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 lett. a.

¹⁵ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 lett. a.

Allegato 1 (art. 2 cpv. 2)

Accordi di associazione alla normativa Schengen

Gli accordi di associazione alla normativa Schengen comprendono:

- a. Accordo del 26 ottobre 2004¹⁶ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen;
- Accordo del 26 ottobre 2004¹⁷ sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi;
- c. Convenzione del 22 settembre 2011¹⁸ tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen;
- d. Accordo del 17 dicembre 2004¹⁹ tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
- e. Accordo del 28 aprile 2005²⁰ tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;
- f. Protocollo del 28 febbraio 2008²¹ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

¹⁶ RS **0.362.31**

¹⁷ RS **0.362.1**

¹⁸ RS **0.362.11**

¹⁹ RS **0.362.32**

²⁰ RS **0.362.33**

²¹ RS **0.362.311**

Allegato 2 (art. 3, 4 cpv. 2, 5 cpv. 3, 7 cpv. 2, 8 cpv. 2, 9 cpv. 2, 14 cpv. 2 e 3, 16 nonché 21 cpv. 2)

Elenco dei dati, servizi autorizzati all'accesso ed estensione dei diritti di accesso nell'EES

Legenda

Portata dei livelli di accesso:

A Consultazione online

B Inserimento e trattamento online

Vuoto Nessun accesso

1 Accesso diretto tramite ORBIS

Servizi autorizzati all'accesso:

SEM Segreteria di Stato della migrazione

I Ambito direzionale Pianificazione e risorse

II Ambito direzionale Immigrazione e integrazione

III Ambito direzionale Affari internazionali

COA fedpol: Centrale operativa e di allarme fedpol

RSE: Rappresentanze svizzere all'estero e missioni

DFAE: Dipartimento federale degli affari esteri: Segreteria di Stato e Direzione

consolare

AFD: Amministrazione federale delle dogane: collaboratori che svolgono

compiti legati ai controlli sulle persone

POCA: Autorità cantonali e comunali di polizia operanti sul territorio svizzero

nel quadro dei compiti concernenti il diritto in materia di stranieri

PCfr: Autorità cantonali di polizia responsabili dei controlli alle frontiere

esterne Schengen

MIGRA: Autorità cantonali di migrazione o autorità comunali cui i Cantoni

hanno delegato le competenze corrispondenti

Sistema di ingressi/uscite. O «%ASFF_YYYY_ID»

Elenco dei dati dell'EES

Denominazione dei campi dei dati dell'EES	SEM										
	I	II	III	CO fedpol	RSE	DFAE	AFD	AFD	POCA	PCfr	MIGRA
I. Fascicolo EES individuale											
1. Dati personali											
Cognomi	Α	В	Α	Α	В	В	В	В	В	В	Α
Nomi	Α	В	A	A	В	В	В	В	В	В	A
Data di nascita	A	В	A	A	В	В	В	В	В	В	A
Sesso	Α	В	Α	Α	В	В	В	В	В	В	Α
Cittadinanze	A	В	A	A	В	В	В	В	В	В	A
2. Dati biometrici											
Immagine del volto		В	Α	Α	В	В	В	В	В	В	
Impronte digitali		В	Α	A	В	В	В	В	В	В	
Assenza di impronte digitali o dell'immagine del volto: motivi		В	A	A	В	В	В	В	В	В	
3. Dati relativi al documento di viaggio											
Tipo e numero del documento di viaggio	Α	В	Α	Α	В	В	В	В	В	В	A
Codice dello Stato di rilascio del documento di viaggio	A	В	A	A	В	В	В	В	В	В	A
Data di scadenza del documento di viaggio	A	В	A	A	В	В	В	В	В	В	A
II. Dati d'ingresso/uscita 1. Dati d'ingresso											
Data e ora d'ingresso	A	В	Α	Α	В	В	В	В	В	В	A
Valico di frontiera utilizzato per l'ingresso	A	В	A	A	В	В	В	В	В	В	A
Autorità che ha autorizzato l'ingresso	A	В	A	A	В	В	В	В	В	В	A

Sistema di ingressi/uscite. O «%ASFF_YYYY_ID»

Denominazione dei campi dei dati dell'EES	SEM										
	I	II	III	CO fedpol	RSE	DFAE	AFD	AFD	POCA	PCfr	MIGRA
Familiare di un cittadino di uno Stato terzo secondo l'art. 2 par. 3 lett. b del regolamento (UE) 2017/2226 ²² (si/no)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Numero della vignetta di visto	A	A	A	A	Α	A	A	Α	A	A	Α
Codice dello Stato che ha rilasciato la vignetta di visto	A	A	Α	A	A	A	A	A	A	A	A
Validità del visto: data d'inizio della validità e data di scadenza	Α	Α	Α	A	Α	A	Α	Α	Α	Α	Α
Data di scadenza della durata massima del soggiorno autorizzato	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Numero di ingressi autorizzati durante il periodo di validità del vi- sto	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Informazioni sulla validità territoriale del visto	A	A	Α	A	Α	A	A	Α	A	Α	Α
2. Dati di uscita											
Data e ora di uscita	A	В	A	A	В	В	В	В	В	В	A
Valico di frontiera utilizzato per uscire	A	В	A	A	В	В	В	В	В	В	A
III. Dati in caso di annullamento o revoca del visto nonché di mancata proroga o revoca del soggiorno											
Informazioni sullo status: annullato, revocato	A	В	A	A	В	В	В	В	В	В	A
Luogo e data della decisione	A	В	A	A	В	В	В	В	В	В	A
Denominazione e sede dell'autorità responsabile	A	В	A	A	В	В	В	В	В	В	A
Motivi dell'annullamento o della revoca	A	В	A	A	В	В	В	В	В	В	A
IV. Dati in caso di proroga del visto o del soggiorno											
Informazioni sullo status: prorogato	A	В	A	A	В	В	В	В	В	В	A
Denominazione e sede dell'autorità	A	В	Α	A	В	В	В	В	В	В	A
Denominazione e sede dell'autorità responsabile	A	В	Α	A	В	В	В	В	В	В	A
Data di inizio e di scadenza della proroga	A	В	Α	A	В	В	В	В	В	В	Α
Numero della vignetta del visto prorogato	A	В	Α	Α	В	В	В	В	В	В	Α

²² Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 lett. a.

Sistema di ingressi/uscite. O «%ASFF_YYYY_ID»

Denominazione dei campi dei dati dell'EES	SEM										
	I	II	III	CO fedpol	RSE	DFAE	AFD	AFD	POCA	PCfr	MIGRA
Durata della proroga del soggiorno autorizzato	A	В	A	A	В	В	В	В	В	В	A
Motivi della proroga	A	В	A	A	В	В	В	В	В	В	A
Codice dello Stato di rilascio	A	В	A	A	В	В	В	В	В	В	A
V. Dati relativi al respingimento											
Data e ora della decisione		В	A	A	В	В	В	В	В	В	
Valico di frontiera presso cui ha avuto luogo il respingimento		В	A	A	В	В	В	В	В	В	
Autorità competente		В	Α	A	В	В	В	В	В	В	
Motivi del respingimento	A	В	A	A	В	В	В	В	В	В	A
Numero della vignetta di visto		A	Α	A	Α	Α	Α	A	A	В	
VI. Calcolatore automatico											
Durata massima rimanente di soggiorno autorizzato sulla base delle date d'ingresso previste		A	A		Al	Al	A	A	A	A	
Numero di ingressi autorizzati da un visto per uno o due ingressi		A	Α				Α	A	A	A	
Durata di un soggiorno fuoritermine	A	Α	Α				Α	A	A	A	Α
Durata massima del soggiorno autorizzato al momento dell'in-		A	A		A ¹	A ¹	A	A	A	A	
gresso											
VII. Informazioni sul programma nazionale di facilitazione (PNF)											
Stato membro che gestisce un PNF	Α	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Denominazione del PNF	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Validità dello status PNF concesso	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A